

AMBITO TERRITORIALE DISTRETTO 5 MELZO

Comuni di

**Cassano d'Adda, Inzago, Liscate, Melzo, Pozzuolo Martesana, Settala,
Truccazzano, Vignate**

CONVENZIONE

PER

LA GESTIONE ASSOCIATA DEGLI INTERVENTI E DEI SERVIZI ALLA PERSONA IN AMBITO SOCIALE DISTRETTO 5 – MELZO

Periodo: 1.1.2016 – 31.12.2018

**Assemblea Distrettuale dei Sindaci
Decisione N.20 del 17/11/2015**

Premessa

RICHIAMATO l'art 3 della Costituzione *“Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del paese”*;

Si conviene:

TITOLO I PARTE GENERALE
--

Art.1 – Finalità della convenzione

La convenzione è finalizzata a consolidare la gestione su base associata delle unità d'offerta delle Aree che afferiscono alla matrice organizzativa dell'Ufficio Unico, cogliendo le economie di gestione e i vantaggi tecnico-qualitativi che derivano da una gestione su base associativa.

Il sistema integrato che si vuole perseguire per il tramite della convenzione si configura come una rete di responsabilità condivise (enti, istituzioni, Terzo Settore, reti formali e informali di solidarietà, famiglie, cittadini ecc.....) finalizzata a garantire le pari opportunità e a promuovere la Salute e la qualità della vita della comunità (legge 328/2000 art.1 comma1).

Per promuovere la Salute diviene necessaria la strategia di favorire il radicamento sul territorio di una “Architettura dei Servizi” che sia basata su precise linee strategiche e metodologiche, emanazione di un modello operativo in grado di intervenire sui processi interattivi che generano salute.

Pertanto, a fronte di un sistema che si presenta complesso, l'obiettivo del sistema di welfare che si vuole garantire non può limitarsi solo alla gestione di situazioni critiche ma, in una prospettiva di responsabilità condivisa, promuove la gestione competente da parte dei diversi soggetti presenti nel territorio, delle criticità che si anticipa possono coinvolgere il cittadino e promuove l'esercizio del ruolo attivo della cittadinanza.

La presente convenzione intende quindi garantire non solo la risposta alle esigenze del cittadino fragile, ma anche “come” questa risposta viene data in termini di organizzazione efficace, efficiente e competente nel generare strategie di cittadinanza responsabile, attiva e coesa.

Art.2 – Enti sottoscrittori

Gli enti sottoscrittori sono:

i Comuni compresi nel territorio dell'Ambito Territoriale Distretto 5: Comuni di Cassano d'Adda, Inzago, Liscate, Melzo, Pozzuolo Martesana, Settala, Truccazzano e Vignate.

Gli enti sottoscrittori concordano sulle finalità, sull'oggetto e sulla disciplina regolamentare prevista dal presente testo.

Art.3 – Oggetto della convenzione

La presente convenzione, stipulata ai sensi dell'art.30 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 e dell'art.15 L. 7 agosto 1990, n.241, ha per oggetto l'esercizio coordinato dei servizi e delle attività sociali, previste:

1) dal Piano di zona del sistema integrato di interventi e servizi sociali (L.08.11.2000, n.328 e L.R. n.3/2008), vale a dire dagli atti di indirizzo e programmazione approvati all'unanimità da tutti gli Enti aderenti all'Assemblea dell'Ambito Territoriale di cui all'art.9, con particolare riferimento all'esercizio di attività, che per la loro natura tecnica o per le loro caratteristiche

organizzative, possono essere svolte con maggior efficacia, efficienza ed economicità in modo associato.

2) dall'art.13 comma 1 lettera d) e dall'art.15 della L.R. n.3/2008 (autorizzazione e accreditamento delle strutture socioassistenziali).

Alla luce di quanto sopra, ad eccezione degli interventi e Unità d'offerta previsti dalla normativa riferita al Piano di Zona che vengono gestiti, per tutti gli Enti aderenti, secondo le modalità previste dalla presente Convenzione, per ogni ulteriore funzione che si intende gestire in forza della presente convenzione deve essere acquisito il formale assenso del Consiglio Comunale sulla base di una quantificazione preventiva dei costi di erogazione del servizio.

Per lo svolgimento in modo coordinato di quanto sopra è costituito un Ufficio Unico, che opera con personale anche assegnato degli enti partecipanti, al quale sono affidati la gestione tecnico-amministrativa e l'esercizio delle funzioni pubbliche oggetto della convenzione in luogo degli enti partecipanti all'accordo.

Per la gestione economico-finanziaria, l'Ufficio Unico si avvale del supporto del Comune capofila.

Art.4 – Titolarità della funzione ed esercizio della gestione

Attraverso la convenzione, gli enti sottoscrittori, mantenendo la titolarità delle funzioni loro attribuite dalla legislazione, conferiscono prioritariamente all'Ufficio Unico e secondariamente al Comune capofila i mezzi occorrenti per l'esercizio delle attività necessarie alla realizzazione operativa degli interventi come previste dall'art.3.

All'Ufficio Unico competono le responsabilità gestionali e tecniche relative ai servizi conferiti. La titolarità formale, per contro, rimane in capo a ciascuno dei Comuni associati.

Art.5 - Modalità di esercizio delle funzioni attribuite all'ufficio unico

L'Ufficio Unico, nello svolgimento delle funzioni conferite opera con lo scopo di assicurare il migliore assolvimento dei compiti istituzionali attribuiti ai Comuni dalla normativa vigente.

L'Ufficio Unico nel perseguire le finalità istituzionali attribuitegli in virtù dell'intesa sottoscritta opera nell'ambito degli orientamenti definiti dagli organismi di indirizzo, ancorché secondo le regole di piena autonomia tecnica e gestionale.

L'affidamento della gestione dei servizi determina per l'Ufficio Unico l'obbligo di assumere in luogo degli enti partecipanti la responsabilità diretta dell'organizzazione e dell'esercizio delle attività socio-assistenziali oggetto della convenzione e di provvedere allo svolgimento delle funzioni attribuite con lo scopo di realizzare le migliori condizioni di erogazione delle prestazioni e dei servizi delegati, osservando i principi di trasparenza, efficienza ed efficacia.

In virtù dell'affidamento accordato all'Ufficio Unico quest'ultimo è autorizzato a negoziare e a stipulare con i terzi contratti finalizzati alla realizzazione dei servizi conferiti avvalendosi del supporto del Comune capofila per la redazione e registrazione degli atti.

Art.6 - Attribuzioni al Comune capofila

Il Comune capofila opera a supporto legale, contabile e quale Centrale Unica di Committenza relativamente ai servizi conferiti al fine di assicurare il migliore assolvimento dei compiti istituzionali attribuiti ai Comuni dalla normativa vigente.

Il Comune capofila garantisce all'Ufficio unico l'imputazione sul proprio bilancio, con vincolo di destinazione, degli stanziamenti a gestione sovracomunale, la registrazione dei contratti e degli atti, la pubblicazione degli atti e il protocollo delle comunicazioni, e quant'altro si rendesse necessario per supportare in termini formali l'ufficio unico nel perseguire le finalità dell'intesa.

Art.7 –Attribuzioni ai Comuni sottoscrittori

I Comuni sottoscrittori concorrono al funzionamento della rete dei servizi associati mettendo a disposizione dell'Ufficio Unico le risorse finanziarie, le dotazioni strumentali, i mezzi a disposizione dei singoli Comuni e il personale indicati dall'Assemblea dei Sindaci dell'Ambito, secondo le modalità previste dalla presente convenzione.

Le risorse strumentali degli Enti partecipanti rimangono di proprietà di ciascuna amministrazione.

Ogni ente convenzionato rimane intestatario dei mezzi di proprietà che ciascuna amministrazione mette a disposizione ai fini dell'espletamento delle attività inerenti alla gestione dei servizi associati.

I Comuni sottoscrittori si impegnano:

- A partecipare attivamente ai processi di pianificazione, programmazione e controllo.
- A contribuire alla realizzazione del sistema integrato oggetto della presente convenzione con proprie risorse umane, economiche e strumentali secondo quanto stabilito nel Documento Attuativo di Programmazione Periodico (DAPP).
- Ad adottare la regolamentazione dei servizi proposta dall'Assemblea Distrettuale dei Sindaci.

Art. 8 – Obiettivi del Sistema Integrato

I Comuni che sottoscrivono la presente convenzione riconoscono un valore strategico alle proprie competenze in materia di assistenza e di protezione sociale. La finalità è, pertanto, quella di assicurare ai cittadini residenti il soddisfacimento dei livelli di assistenza e protezione sociale definiti nel Piano di Zona e i suoi documenti attuativi, così come previsto dalla normativa vigente e nel rispetto degli equilibri di bilancio programmati.

Le prestazioni ed i servizi si propongono altresì di promuovere il benessere dei cittadini e la migliore qualità della vita, prevenire i fenomeni di: emarginazione sociale, devianza, rischio per la salute e per l'integrità personale e della famiglia, secondo principi di solidarietà, partecipazione, sussidiarietà e collaborazione con tutti i soggetti pubblici e privati che hanno titolo ad esserne parte attiva. Tali interventi devono garantire il rispetto della dignità della persona e la riservatezza sulle informazioni che la riguardano.

Gli obiettivi fondamentali che si intendono perseguire sono i seguenti:

- prevenire e rimuovere le cause che possono impedire alla persone di realizzarsi e di integrarsi nell'ambito familiare e sociale e che possono condurre a fenomeni di emarginazione nella vita quotidiana;
- garantire il diritto delle persone al pieno sviluppo della propria personalità nell'ambito della propria famiglia e della comunità locale;
- sostenere la famiglia, tutelare l'infanzia e i soggetti in età evolutiva, con particolare riferimento ai soggetti a rischio di emarginazione;
- promuovere ed attuare gli interventi a favore di persone non autosufficienti finalizzati al mantenimento o reinserimento stabile al proprio domicilio;
- assicurare le prestazioni professionali di carattere sociale, psicologico ed educativo, secondo le proprie competenze, per promuovere una gestione competente delle situazioni di difficoltà e sostenere le persone fragili nella ricerca di risposte adeguate ai propri bisogni;
- evitare il cronicizzarsi della dipendenza assistenziale.

La rete sociale è costituita dall'insieme integrato dei servizi, delle unità d'offerta, delle prestazioni, anche di sostegno economico, e delle strutture diurne, domiciliari, semi residenziali e residenziali. Tale rete si configura come un sistema aperto e dinamico in grado di far fronte ai bisogni di cura dei cittadini.

I Comuni inoltre riconoscono e promuovono la sperimentazione di unità di offerta sociali e di modelli gestionali innovativi ed in grado di rispondere in modo efficace ed efficiente alle esigenze dei propri cittadini.

Gli Enti partecipanti alla presente convenzione si impegnano a svolgere in forma associata e coordinata gli interventi e servizi alla persona secondo le disposizioni della presente convenzione al fine assicurare una migliore qualità del servizio, realizzare economie di scala, riduzione di costi correnti e di investimento, per un utilizzo più razionale ed ottimale delle risorse umane e strumentali disponibili e di nuova acquisizione.

I Comuni perseguono l'obiettivo dell'omogeneità delle norme regolamentari, delle procedure amministrative e della modulistica in uso nelle materie di competenza del servizio sociale oltre all'uniformità di comportamenti e metodologie di intervento nell'ambito di riferimento.

TITOLO II ORGANISMO POLITICO DI INDIRIZZO E PROGRAMMAZIONE

Art. 9 – Assemblea Distrettuale dei Sindaci

Ai sensi della DGR 41788 del 5/03/1999, per la programmazione e la gestione delle politiche sociali dell'Ambito è istituita l'*Assemblea Distrettuale dei Sindaci*.

L'Assemblea Distrettuale è costituita dai Sindaci o loro delegati.

L'Assemblea si configura come organo di indirizzo, di pianificazione, programmazione e controllo delle attività oggetto della convenzione.

All'Assemblea partecipa di diritto, senza facoltà di voto, il responsabile dell'Ufficio Unico e, ai sensi della normativa vigente, il Responsabile del Distretto socio-sanitario di riferimento.

Le sedute sono ritenute valide con la presenza del 50% più 1 dei componenti e le decisioni sono assunte con il 50% più 1 degli aventi diritto al voto.

L'Assemblea dell'Ambito Territoriale elegge nel proprio seno il Presidente e il Vice-Presidente

L'Assemblea dell'Ambito Territoriale provvede:

- all'approvazione, verifica e riformulazione del Piano di zona;
- all'approvazione del Bilancio Preventivo e Consuntivo del Piano di Zona/Ufficio Unico;
- alla definizione dei criteri di riparto degli oneri di gestione tra tutti i Comuni sottoscrittori;
- all'approvazione dei piani tecnici e finanziari dei singoli servizi (DAPP);
- alla definizione della matrice organizzativa e dell'organigramma dell'Ufficio unico sentito il Tavolo Tecnico (DAPP).

L'Assemblea approva e acquisisce il formale assenso dei Consigli comunali dei Comuni associati per quanto concerne i seguenti argomenti:

- L'accettazione delle richieste di adesione alla convenzione da parte di altri enti locali;
- La ratifica dei recessi dalla convenzione;
- Le proposte di modifica della convenzione;

- La scelta di adottare nuove forme di gestione associata.
- alla definizione dei regolamenti dei servizi gestiti in forma associata.

Art.10 - Presidente dell'Assemblea Distrettuale dei Sindaci

Ai sensi della DGR 41788 del 5/03/1999, il Presidente dell'Ambito Distrettuale è eletto in seno all'Assemblea dei Sindaci.

Nelle sue funzioni è coadiuvato dal Vicepresidente dell'Assemblea dell'Ambito.

L'esercizio della carica ha durata pari alla durata del Piano di Zona, fatte salve eventuali dimissioni.

In particolare il Presidente svolge le seguenti funzioni:

- Convoca e presiede l'Assemblea
- Predisporre l'ordine del giorno delle riunioni dell'Assemblea
- Assicura l'esecuzione delle decisioni dell'Assemblea
- Sovrintende ed assicura la realizzazione delle attività previste nella convenzione
- Relaziona all'Assemblea sull'andamento delle attività previste nella convenzione
- Rappresenta l'Assemblea dell'Ambito Territoriale
- Nomina, sentita l'Assemblea dell'Ambito Territoriale, il responsabile dell'ufficio unico.

Art. 11- Vicepresidente dell'Ambito Territoriale

Il Vicepresidente dell'Ambito Territoriale è eletto in seno all'Assemblea al proprio interno.

L'esercizio della carica ha durata pari a quella del mandato del Presidente, fatte salve dimissioni.

In particolare il Vicepresidente svolge le seguenti funzioni:

- Collabora con il Presidente nell'esercizio delle sue funzioni e ne fa le veci a tutti gli effetti in caso di assenza.
- Assume incarichi specifici assegnatigli dal Presidente, anche su indicazione dell'Assemblea.

**TITOLO III
IL COORDINAMENTO TECNICO INTERCOMUNALE
L'UFFICIO UNICO**

Art. 12 – Tavolo Tecnico e Ufficio di Piano

Il coordinamento e presidio tecnico progettuale intercomunale è garantito dagli organismi già previsti dall'Accordo di programma sottoscritto dai comuni dell'ambito per la realizzazione del piano di zona che sono: Tavolo Tecnico e Ufficio di Piano per le cui composizioni si rimanda al documento stesso.

Art.13 – Ufficio Unico

La gestione coordinata oggetto dell'intesa si realizza mediante l'Ufficio Unico.

L'Ufficio Unico è l'organismo incaricato di attuare in termini operativi le finalità dell'intesa; è responsabile dell'attuazione e del raggiungimento degli obiettivi definiti nel Piano di zona e negli altri progetti e/o servizi sovracomunali.

L'Ufficio Unico riveste funzioni sia di regia operativa del processo di elaborazione degli interventi e delle Unità d'offerta, di coordinamento operativo dei diversi attori in campo, che di presidio e attuazione delle Unità d'offerta previsti e delle connesse attività di monitoraggio e valutazione.

Svolge le funzioni di gestione tecnica, amministrativa e contabile, assumendo i relativi atti formali, con il supporto dell'ente capofila. Inoltre ha compiti di istruttoria e di supporto tecnico nei confronti dell'Assemblea dei Sindaci.

L'Ufficio Unico ha sede di norma presso il comune capo convenzione la cui organizzazione viene demandata all'approvazione del DAPP (art.7 comma 3).

Art.14 – Responsabile dell'Ufficio Unico

Il responsabile dell'Ufficio Unico ha la rappresentanza legale ed è responsabile del raggiungimento degli obiettivi generali definiti dagli atti e dai piani approvati dall'assemblea, assume la piena responsabilità gestionale per tutti i servizi conferiti ai sensi della presente convenzione, è responsabile degli atti amministrativi adottati dall'Ufficio Unico in quanto investito dei poteri e delle funzioni di cui all'art.107 D.Lgs. 267/00.

Il Responsabile dell'Ufficio Unico persegue l'obiettivo di garantire le condizioni che consentono l'efficacia e l'efficienza delle aree della matrice organizzativa e gestisce i processi:

- Messa a disposizione delle risorse
- Garanzia dell'aderenza ai vincoli normativi
- Individuazione di strategie generali come declinazione delle indicazioni politiche
- Gestione della comunicazione istituzionale
- Declinazione di Indicatori di rilevazione di efficienza ed efficacia coerenti con le indicazioni dell'assemblea dei sindaci, del nucleo di valutazione e le peculiarità delle Unità d'offerta
- Analisi ed avvallo delle proposte dei referenti di area
- Gestione delle risorse umane.

Il Responsabile dell'Ufficio Unico è il Responsabile dell'Ufficio Piano di Zona e coordina il Tavolo Tecnico.


L'ufficio del Responsabile dell'Ufficio Unico ha sede presso il comune Capo Convenzione.

Art. 15 – Articolazione e composizione dell'ufficio unico

L'articolazione e la composizione dell'Ufficio Unico, così come l'Ufficio di Piano, sono definiti dalla presente convenzione e dal Piano di Zona approvati dall'Assemblea dei Sindaci che dichiarano come, a fronte di un sistema integrato di servizi e risorse molto complesso, l'obiettivo dichiarato del sistema welfare non si limita alla gestione di situazioni critiche, ma, in una prospettiva di responsabilità condivisa, promuove:

- la gestione competente dei diversi soggetti presenti nel territorio delle criticità che si anticipa possono coinvolgere il cittadino;
- l'esercizio del ruolo attivo della cittadinanza per un welfare generativo di coesione sociale.

Secondo il presupposto che per rispondere ad una architettura dei servizi non si può agire solo in termini di "risposta" ai bisogni, ma soprattutto di "come" questa viene data in termini anche di organizzazione efficace, efficiente, competente ed economica nel generare strategie di cittadinanza, si adotta la seguente matrice organizzativa per obiettivi e processi:



Si rinvia all'Approvazione del DAPP come da art. 9 per il dettaglio delle responsabilità e l'articolazione delle Unità d'Offerta trasferite in gestione associata.

All'entrata in vigore della presente convenzione la definizione concreta e la costituzione dell'Ufficio Unico è rappresentata dai soggetti attualmente impiegati dai singoli enti aderenti nell'ambito della funzione dei servizi sociali (i responsabili, dal personale tecnico, amministrativo/contabile secondo le esperienze capacità e competenze acquisite prevedendo se del caso anche dei percorsi formativi nell'intento di specializzare le figure e i ruoli).

Art. 16 – Budget dell'Ufficio Unico e criteri di ripartizione della spesa

1. Concorrono alla definizione del budget annuale dell'Ufficio Unico i trasferimenti del Fondo Nazionale Politiche Sociali, del Fondo regionale Sociale, eventuali altre risorse previste nel Piano di Zona e le risorse trasferite dai Comuni per la Gestione Associata delle Unità di Offerta. Il criterio utilizzato per la definizione della quota parte dei trasferimenti Comunali è così individuato:

35% in parti uguali; 35% per quota capitaria definita sulla popolazione residente al 31 dicembre dell'anno precedente ed il restante 30% sulla base dell'effettivo utilizzo.

Per quanto riguarda le Unità d'offerta previste dal DAPP, entro il 28 febbraio dell'anno successivo il Responsabile dell'Ufficio Unico redigerà il rendiconto delle spese dell'anno solare precedente il cui saldo dovrà essere corrisposto entro il 31 marzo.

Il Responsabile dell'Ufficio Unico, sentito il Tavolo Tecnico e l'Assemblea dei Sindaci, predisporrà il preventivo delle spese per l'anno successivo entro il 30.09 di ogni anno; a seguito di ciò saranno versati acconti al Comune capofila nella misura del 90% alle seguenti scadenze:

45% entro il 31 maggio;

45% entro il 30 ottobre.

Gli enti associati si impegnano con la presente convenzione, a stanziare nei propri bilanci di previsione, le somme di propria competenza, tenuto conto delle previsioni di spesa sopra indicate.

2. Per l'espletamento delle funzioni previste dalla Convenzione, l'Ufficio Unico si avvale di personale, sia a tempo indeterminato che a tempo determinato, assegnato dagli enti associati per tempi da definire annualmente in relazione ai progetti e/o servizi previsti nel DAPP.

3. Tutti gli enti aderenti manifestano la propria disponibilità, nel rispetto delle vigenti disposizioni normative e programmatiche dell'Ente, all'assolvimento delle procedure di acquisizione delle risorse umane necessarie e alla successiva assegnazione presso l'Ufficio Unico, secondo regole di equa distribuzione del carico di lavoro e di leale collaborazione tra enti, tenuto conto dei vincoli di contabilità e di spesa del personale posti dalla normativa e nel rispetto delle vigenti norme in riferimento al patto di stabilità e dei limiti della spesa del personale.

4. La presente convenzione assume valore di accordo per l'utilizzo di graduatorie di concorso fra gli enti per l'assunzione di personale da adibire ai servizi sociali, ai sensi dell'art.9 L.3/2003.

5. Il personale assegnato rimane dipendente (anche ai fini del computo della spesa del personale) dell'ente che lo ha assunto, che pertanto risulta responsabile per gli aspetti economici, giuridici e assicurativi, mentre da un punto di vista funzionale ed organizzativo il personale dipende, anche per gli aspetti di valutazione connessi al CCNL, dal responsabile dell'Ufficio Unico. Il trattamento giuridico ed economico fondamentale ed accessorio dei singoli operatori in forma associata resta disciplinato ed assicurato dalle amministrazioni di appartenenza.

6. Ai fini dell'erogazione del salario accessorio agli operatori, nonché dell'attribuzione del trattamento di posizione e di risultato del Responsabile Posizione Organizzativa, i Comuni associati si avvarranno di un unico strumento di programmazione e di valutazione degli obiettivi e delle performance del comune Capofila.

7. I risultati conseguiti saranno valutati dall'Organismo Unico/Nucleo di Valutazione del Comune Capofila che comunicherà i risultati ai singoli enti, i quali provvederanno ad armonizzarlo e riproporcionarlo con i rispettivi sistemi di valutazione.

8. Ai fini dell'imputazione sui bilanci comunali della spesa sostenuta per il personale compresa la retribuzione di posizione e di risultato del Responsabile Ufficio Unico, in relazione al rispetto delle norme di contabilità finanziaria stabilite dalle norme vigenti e successive, il costo complessivo è suddiviso tra gli enti sottoscrittori con la modalità storicamente consolidata nel distretto (50% in parti uguali e 50% in quota capitaria). Nel caso in cui il personale assegnato all'Ufficio Unico provenga da più comuni, il valore economico di tale personale verrà decurtato dalla quota che lo stesso comune versa per L'Ufficio Unico e, ove questa sia incapiente, rimborsata dal Comune Capofila.

9. Per il funzionamento dell'Ufficio Unico il Comune Capofila mette a disposizione la dotazione dei propri staff amministrativi/tecnico/contabili e spese generali, individuate annualmente nel DAPP (stimate inizialmente in € 23.000), che verranno suddivise tra i comuni con lo stesso criterio di cui al comma 8.

10. Le spese di cui al comma 8 e 9 verranno rendicontate entro il 28 febbraio dell'anno successivo dal Responsabile dell'Ufficio Unico e il saldo dovrà essere corrisposto entro il 31 marzo.

11. In relazione agli effetti prodotti dalla gestione associata sull'obiettivo del patto di stabilità per l'ente capofila (peggioramento dell'obiettivo, in quanto la spesa media di riferimento è più alta), dato atto della situazione attuale dell'ottenimento da parte del Comune di Melzo di spazi finanziari in riduzione dell'obiettivo per l'anno 2015, ai sensi di quanto previsto per ciascuno degli anni 2015-2018 dall'art. 1, comma 2, lettera c), del DL n. 78 del 19.06.2015, convertito in L. n. 125 del 06.08.2015, si prevede che non venga chiesta alcuna contribuzione ai Comuni a valere sui rispettivi obiettivi.

12. Per gli esercizi successivi al 2015, qualora la normativa vigente subisca significative variazioni, la previsione suesposta, in accordo fra le parti, potrà essere modificata, assumendo quale criterio di riparto fra i Comuni di quote dell'obiettivo del Patto del Comune capofila in relazione al totale della spesa afferente alla gestione associata e in proporzione al numero degli abitanti. L'eventuale proposta di modifica, avanzata dall'Assemblea dei Sindaci, dovrà essere approvata con formale provvedimento della Giunta Comunale di ogni ente al fine di valutarne l'impatto sulle rispettive finanze. In sede di previsione o durante l'anno, secondo quanto modificato a livello centrale, il Comune capofila comunicherà ai Comuni le quote da ripartire.

TITOLO IV DURATA E MODIFICA DELLA CONVENZIONE
--

Art.17 - Durata della convenzione

La convenzione ha durata triennale a partire dal 1° gennaio 2016.

Resta inteso che se nel periodo di durata della convenzione i Comuni sottoscrittori giungessero alla determinazione di aderire a formule di gestione associata diverse da quella basata sulla convenzione, si procederà alla dichiarazione di decadenza della convenzione medesima, provvedendo nel contempo agli impianti giuridici alternativi.

Art. 18 - Modifica della convenzione

La presente convenzione può essere oggetto di modifica in corso di validità.

Trattandosi di atto plurilaterale, le modifiche devono essere accolte unanimemente da tutte le parti in causa.

In assenza di accordo unanime, l'intesa rimane in vigore sino al suo termine naturale.

Art. 19 – Norme finali

La presente convenzione avrà validità dopo la sottoscrizione da parte di tutti i comuni aderenti e disciplinerà la gestione dei progetti e Unità d'offerta conferiti a quella data nonché gli ulteriori che verranno conferiti nel triennio.

In sede di prima applicazione si dà atto che la presente convenzione avrà validità temporale per un periodo superiore a quello di validità dell'Accordo di Programma 2015/2017 per garantire la continuità dell'erogazione dei servizi e unità d'offerta.

Comune di Cassano D'Adda, approvato con Delibera CC n. 66 del 23.12.2015

Comune di Inzago, approvato con Delibera CC n. 61 del 19.12.2015

Comune di Liscate, approvato con Delibera CC n. 58 del 22.12.2015

Comune di Melzo, approvato con Delibera CC n. 86 del 28.12.2015

Comune di Pozzuolo Martesana, approvato con Delibera CC n. 55 del 21.12.2015

Comune di Settala, approvato con Delibera CC n. 77 del 16.12.2015

Comune di Truccazzano, approvato con Delibera CC n. 105 del 29.12.2015

Comune di Vignate, approvato con Delibera CC n. 12 del 29.02.2016

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede dell'Amministrazione Comunale di Melzo. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato emanato da:

Il Sindaco di Cassano d'Adda Roberto Maviglia

Il Sindaco di Inzago Benigno Calvi

Il Sindaco di Liscate Alberto Fulgione

Il Sindaco di Melzo Antonio Bruschi

Il Sindaco di Pozzuolo Martesana Angelo Caterina

Il Sindaco di Settala Andrea Carlo

Il Sindaco di Truccazzano Luciano Moretti

Il Sindaco di Vignate Paolo Gobbi